

SEGNALAZIONE

ALL' ILL.MO SIG PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA DI GRAVI PROFILI DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE NELLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE "MISURE DI SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DEL TERZO SETTORE"

La legge n. 106/2016 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore, uno o più decreti legislativi in materia di riforma del Terzo settore, inteso come il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi.

Per le Organizzazioni di Volontariato si tratta di una pessima legge perché, oltre ad essere mal scritta e senza alcuna distinzione dei vari enti nei punti qualificanti, accomuna appunto nella stessa regolamentazione Volontariato e Imprese sociali che hanno natura, caratteristiche e scopi diversissimi quando non conciliabili e con un evidente occhio di riguardo per le seconde.

Di nessuna rilevanza agli effetti della valutazione della costituzionalità o meno di questa normativa e di quella delegata in analogia all'art. 74,1° c., della Costituzione può evidentemente essere il giudizio di merito di cui sopra, ma la valutazione del merito della legge 106/2016 e dei successivi decreti legislativi può essere utile, se i presupposti per l'applicazione analogica del citato art 74, 1° c., sussistessero sotto altro profilo e dal merito della legge trovassero solamente un'ulteriore conferma.

Neppure rilevanti a quegli effetti potrebbero essere eventuali profili non macroscopici ed evidenti di incostituzionalità della normativa per violazioni della Carta Costituzionale o per eccesso della delega oggetto della legge n. 106/2016.

Rilevanti, e molto, paiono invece agli scriventi gli evidenti e pacifici **eccessi di delega** che sarebbero contenuti nel primo dei decreti legislativi del quale è stata fatta circolare una bozza, se venisse promulgato come previsto dallo

"SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE "MISURE DI SOSTEGNO ALLO
SVILUPPO DEL TERZO SETTORE"

e proprio su di un punto fondamentale del detto Decreto e della convivenza civile quale è normalmente intesa in Italia.

Non si tratta infatti di un punto tutto sommato marginale, come potrebbe essere, tra le tante "perle", per esempio il fatto che il Consiglio Nazionale del Terzo Settore, secondo l'art. 5 lett. g) L. 106/2016 unicamente "organismo di **consultazione** degli enti del Terzo settore", secondo lo SCHEMA di D Delegato (art 3, comma 4 lett. g), sia anche coinvolto in funzioni di **vigilanza**, monitoraggio e **controllo**.

Si tratta della **violazione, macroscopica ed inspiegabile (si fa per dire, per quest'ultima) dei principi di democraticità e partecipazione** espressamente previsti dalla Legge di Delega.

Che appunto prevede:

- all'art 2 lett a) "*Principi e criteri direttivi generali*) garantire il più ampio esercizio del diritto di associazione e il valore delle formazioni sociali i liberamente costituite....quale strumento di

*promozione e di attuazione dei principi di **partecipazione democratica**, solidarietà, sussidiarietà e **pluralismo** ai sensi degli artt2, 3, 18 e 118 Costituzione”.*

- all’ art 4, lett. d). Criteri direttivi del “*Riordino e revisione della disciplina del Terzo Settore e Codice del Terzo Settore*” tra cui quello di “*definire forme e modalità di organizzazione, amministrazione e controllo degli enti ispirate ai **principi di democrazia, eguaglianza, pari opportunità,***”

- all’ art 5 comma 1 lett. a) il “*riordino della disciplina vigente in materia di volontariato, di promozione sociale e di mutuo soccorso*” e l’*armonizzazione e coordinamento delle diverse discipline vigenti in materia di volontariato e di promozione sociale, valorizzando i principi di **gratuità, democraticità e partecipazione.....***”

Come si vede, i fondamentali principi della democraticità e della partecipazione non sono solo genericamente presupposti perché ormai in Italia previsti in ogni ambito, ma sono espressamente richiamati dalla Legge Delega per ben tre volte e in modo chiarissimo perché vengano applicati nella legislazione delegata, come del resto era più che necessario (e qui un certo rilievo lo assume anche il merito della legge di delega e del decreto legislativo *in fieri*), come sopra si è detto, perché norme che mescolano e trattano nello stesso modo Organizzazioni di Volontariato e, per esempio, Cooperative (.....a Roma ben note !) deve quantomeno dare voce e rappresentanza a tutte le organizzazioni dalla normativa regolate, e quindi anche al primo e non solo alle seconde.

Che cosa prevede invece lo SCHEMA di Decreto Legislativo per gli organi rappresentativi del Terzo settore ?

Che sono:

- Consiglio Nazionale del Terzo Settore
- Organismo Nazionale di Controllo
- Organismi Territoriali di Controllo
- Centri di Servizio

Consiglio Nazionale del Terzo Settore

Il Consiglio Nazionale del Terzo Settore (art 3 Schema) è composto da 18 membri dei quali 10 saranno “*rappresentanti designati (nominati era brutto) dall’Associazione degli Enti del Terzo Settore, di cui cinque individuati fra rappresentanti di reti associative, iscritte nell’apposito Registro unico nazionale*” (per gli altri 5: nulla sui loro requisiti)

L’Associazione degli Enti del Terzo Settore è (art. 1 lett. j) SCHEMA) “*l’associazione di enti del terzo settore più rappresentativa degli enti del Terzo settore sul territorio nazionale, in ragione del maggior numero di aderenti, calcolati sulla base dei dati dell’ultimo censimento ISTAT disponibile*”.

In sostanza non si tratterebbe di una premio di maggioranza (10 su 18) per chi, se venissero adottati dei criteri democratici, sarebbe eletto, e non nominato, ma di un premio di elettorato (sic) per il più “grosso” elettore

Organismo Nazionale di Controllo

Sarà composto (art 8, comma 2, Schema) da:

- 4 componenti designati da Associazione nazionale FOB
- 2 componenti designati dall’Associazione nazionale dei CSV

- 2 componenti designati dall'Associazione degli enti del terzo settore (nulla sui loro requisiti)
- 1 componente designato dagli OTC
- 1 componente designato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Su 10 componenti solo 2 saranno provenienti dal Terzo Settore e saranno nominati apoditticamente dall'Associazione degli enti del terzo settore libera di scegliere chi vorrà (non sono previsti requisiti o ente di provenienza)

E l'O.N.C. svolgerà funzioni importantissime (art, 8, comma 4, Schema lettere da a) a p): tra l'altro,

- amministrerà il Fondo Unico Nazionale (Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore - art 4 Schema) e riceverà i contributi delle Fondazioni di Origine Bancaria
- definirà triennialmente *“gli indirizzi strategici generali da perseguirsi attraverso il sistema dei CSV”*
- determinerà l'ammontare del finanziamento stabile triennale del sistema dei CSV e ne stabilirà la ripartizione annuale e territoriale secondo quanto previsto dall'art 6 comma 7” (art 6 comma 7 Schema
- determinerà il fabbisogno del sistema dei CSV con *“ripartizione annuale e territoriale”*

Organismi Territoriali di Controllo

Lo Schema prevede 10 “Ambiti”. Per esempio, Piemonte Liguria e Val d'Aosta ne formeranno uno. E saranno composti da:

- 1 componente dalle FOB
- 2 componenti designati da sezioni territoriali del' Associazione Nazionale degli enti del Terzo Settore
- 1 componente dall'ONC
- 1 componente dalle Regioni e/o Province autonome del territorio di riferimento

Nuovamente due soli componenti (nulla sui loro requisiti) nominati dal più “grosso” ente del Terzo settore

Gli O.T.C. svolgeranno a livello territoriale funzioni analoghe a quelle dell'O.N.C.

Centri di Servizio

L'art. 5, lett f) SCHEMA, prevede finalmente (si tratta di organi con funzioni soprattutto esecutive e di controllo e ripartizione sul territorio di quanto deciso dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e da O.N.C. e O:T.C) il diritto per *“tutti gli associati di votare in assemblea ed in particolare di eleggere **democraticamente** i componenti degli organi di amministrazione e di controllo interno dell'ente (**Centri di Servizio per il Volontariato**), salvo quanto previsto dalle successive lettere g) h) i) e j) “*

Ma, se tutti gli associati hanno il diritto di eleggere **democraticamente** i componenti degli organi di amministrazione e di controllo interno dei Centro di Servizio, viene a cadere l'eventuale obiezione che non sarebbe facile organizzare su tutto il territorio nazionale delle forme di partecipazione democratica per l'elezione dei componenti degli altri Organi (le cui decisioni saranno ben più rilevanti) e quindi i rappresentanti di tali organi dovranno essere nominati solo da

un unico ente del Terzo settore e cioè il più “grosso”. Evidentemente ciò è l’esatto opposto della democrazia e della partecipazione

E’ vero che la riforma della Legge 106/2016 creerà uno zibaldone incredibile di enti totalmente diversi per natura, caratteristiche e scopi, ma, se **tutti gli associati** potranno eleggere i componenti dei Centri di Servizio, non si vede perché analoghe elezioni, con i Centri di Servizio come Uffici Elettorali decentrati sul territorio (oppure, volendo decentrare diversamente, in ciascuno dei 10 “Ambiti” regionali dei quali si è detto nei quali sono divisi gli O.T.C.), non potrebbero essere organizzate in sede locale anche per gli Organi che decideranno l’indirizzo, il finanziamento, i controlli degli enti del Terzo Settore.

In conclusione, i sottoscritti, legali rappresentanti di Organizzazione di Volontariato operanti in Piemonte, chiedono al Sig. Presidente della Repubblica italiana, nell’esercizio della sua funzione di controllo costituzionale, di voler valutare, prima di emanare ex art 14, c. 1, Legge 23/8/1988 n. 400, il Decreto Legislativo di cui sopra, se sarà conforme allo Schema di cui si è detto, se non sia evidente e macroscopico l’eccesso di delega per quanto riguarda l’assoluta mancanza di **democraticità e partecipazione** in ordine a ciò che il decreto legislativo prevederebbe per le nomine dei componenti degli Organismi indicati, rimesse, senza alcun criterio (neppure sui requisiti dei nominandi) a chi, se fosse un elettore. avrebbe un monopolistico.....premio di elettorato.

I sottoscritti tengono ancora a precisare alla S.V. Ill.ma che la segnalazione/richiesta di cui sopra viene da loro fatta - vista la macroscopicità delle violazioni della Costituzione per eccesso di delega che ritengono che sarebbero ravvisabili in un Decreto Legislativo conforme allo Schema - prima ancora che come legali rappresentanti di Organizzazioni di Volontariato, come cittadini che condividono quella che non può non essere una grave preoccupazione della S.V. Ill.ma di fronte alla deriva attuale secondo la quale pare loro che tutti i diversi poli di rappresentanti del popolo ormai – chi per interesse privato, chi per prepotenza e chi per ignoranza; e non abbiamo bisogno di dire a chi queste caratteristiche più si attagliano - legiferino troppo sovente in palese contrasto con la Costituzione anche confidando nei tempi lunghi imposti ai giudizi costituzionali soprattutto dal presupposto per il loro promovimento, dal numero delle pendenze e dagli adempimenti necessari al contraddittorio delle parti,

Con profondo ossequio.

Torino, 1 marzo 2017.